




Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0002280-20/02/2014-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune di

Caorle (VE)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di

Caorle (VE)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul Conto consuntivo 2011 – Caorle (VE).

Nell'adunanza del 4 dicembre 2013 la Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle cennate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota contenente l'esposizione delle irregolarità riscontrate affinché codesto Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Si osserva, in proposito, che l'esame della relazione sul conto consuntivo 2011 inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta, ha evidenziato alcune criticità in relazione alla gestione del bilancio, sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 28 agosto 2013, prot. n. 4973, sono stati chiesti chiarimenti a codesta Amministrazione che, con nota di risposta del 9 settembre 2013, prot. n. 28772 (acquisita al prot. C.d.c. n. 5247 del 9 settembre 2013) ha fornito le proprie motivazioni in merito.

Le argomentazioni rese non hanno però consentito il superamento di talune delle rappresentate criticità, in particolare: in relazione alla gestione dei residui nonché alla mancata conclusione delle procedure di verifica del rispetto delle condizioni previste dall'art. 13 del D.L. n. 223/2006.

Pertanto la Sezione, pur prendendo atto delle argomentazioni addotte da codesta Amministrazione nella sopra citata nota deve, tuttavia, rilevare che, **quanto alla gestione dei residui**, dall'esame della relazione redatta dall'organo di revisione e sulla base dei dati forniti sul conto consuntivo 2011, considerato l'insieme dei residui nel loro complesso, è emersa una incidenza dei residui attivi sulle entrate complessive, pari a 35,59% (di cui il 24,91% relativi alla parte corrente), e soprattutto dei residui passivi sugli impegni complessivi, pari a 43,47% (di cui il 26,33% relativi alla parte corrente). Nello specifico, per quel che attiene la gestione in conto capitale, si registra un tasso di smaltimento, per i residui passivi, pari al 38,62%, associato ad un tasso di smaltimento, per i corrispondenti residui attivi, pari, invece, al 23,47%. Emerge anche una discreta concentrazione, con riferimento agli anni precedenti al 2007, sia dei residui attivi di parte investimenti (26,20%), con particolare riferimento al Tit. V (75,11% sul complesso riferito al Titolo), ma anche al Tit. IV (16,70% sul complesso riferito al Titolo), sia di quelli passivi (21,08%). Posto, inoltre, che il risultato della gestione dei residui rappresenta il 46,61% dell'avanzo di amministrazione, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione di codesto Ente sulla circostanza che l'alta concentrazione di residui, in specie attivi, qualora non congrui e riscuotibili, potrebbe determinare delle criticità in ordine alla reale consistenza del risultato di amministrazione con ovvie ripercussioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio.

Rilevata l'ininfluenza, ai fini del permanere della criticità rappresentata, dell'obiezione formulata in proposito dall'Ente circa la *<non omogeneità dei termini presi a riferimento, in quanto sono stati messi a rapporto il complesso dei residui attivi e passivi, ossia provenienti sia dall'esercizio 2011 che dai precedenti, con le entrate e le spese del solo 2011>* la Sezione richiamando l'attenzione sul punto sia degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, che degli organi politici, sottolinea e ricorda, in proposito:

- che l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese hanno un valore essenziale per la corretta gestione dell'Ente, per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e prevenire l'eventuale possibile dissesto tanto che devono essere dimostrate con valutazioni, descrizioni, analisi e devono essere verificate dall'Organo di revisione dell'Ente stesso. Nello specifico, poi, sul versante delle entrate, l'attendibilità di queste deve essere valutata, in sede di previsione, in relazione alla accertabilità delle stesse e, in sede di rendicontazione, in relazione alla effettiva esigibilità dei residui attivi (cfr.: Principio della attendibilità e della congruità in *"Finalità e postulati dei principi contabili per gli enti locali"* – Osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti Locali);
- che le condizioni del permanere dell'accertamento devono essere costantemente verificate e formalizzate annualmente dai responsabili dei servizi competenti, prima della deliberazione del rendiconto, ai fini della revisione del mantenimento, in tutto o in parte, dei crediti accertati, particolarmente di quelli riferiti agli anni

precedenti e riportati a residuo (cfr. Principio contabile n. 2 per gli Enti Locali "Gestione nel sistema di bilancio"). Ciò in quanto le operazioni di revisione devono condurre al riaccertamento delle posizioni creditorie ed all'eventuale eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti insussistenti (che in caso di eliminazione saranno elencati in allegato al conto del bilancio) o di dubbia esigibilità (che, in caso di eliminazione, saranno inseriti nel conto del patrimonio tra le attività per immobilizzazioni finanziarie fino al compimento dei termini di prescrizione o fino all'accertamento della definitiva inesigibilità);

- che il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, quale definito dal sopra richiamato documento "Finalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali" e che, pertanto, nella relazione al rendiconto l'Ente, tra le altre informazioni, deve rendere anche la scomposizione della gestione dei residui (oltre che della gestione di competenza) al fine di comprenderne ed analizzarne la formazione, ed analizzare il risultato finale di amministrazione dettagliandolo per anno di formazione ed evidenziando, in caso di risultato positivo, l'entità della parte formata da residui da incassare con indicazione della loro anzianità, in modo da rendere evidenti sia le eventuali difficoltà di incasso di alcuni residui attivi, sia, ove vi sia una presenza significativa di residui con elevato grado di anzianità, la possibilità di condizionarne l'impiego all'effettivo realizzo degli stessi (cfr. Principio contabile n. 3 "Il rendiconto degli enti Locali").

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Sezione raccomanda che si proceda ad un'effettiva e concreta operazione di riaccertamento dei residui stessi, come richiesto dal principio di prudenza e di effettività dell'equilibrio finanziario ed espressamente disposto dall'art.228 TUEL. Con riferimento ai residui attivi, in particolare, tale operazione consiste nel verificare, residuo per residuo, la sussistenza dei requisiti e degli elementi essenziali all'accertamento dell'entrata di cui all'art. 179 TUEL e precisamente: la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza; questo al fine di permettere l'individuazione degli eventuali residui attivi inesigibili, insussistenti o di dubbia esigibilità. Si tratta, pertanto, di una verifica sostanziale, non solo formale, da effettuarsi obbligatoriamente, per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, da parte innanzitutto dei responsabili dei servizi competenti e poi dal responsabile del servizio finanziario. Nel corso di tale operazione, l'ente è invitato a mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del conto del bilancio, i crediti assolutamente inesigibili, controversi e quelli riconosciuti di dubbia o di difficile esazione. I residui, infatti, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo, soprattutto con riferimento ai residui attivi, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponde alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo. La possibilità di utilizzare l'avanzo deve, infatti, sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso e, quindi, nell'ipotesi che qui viene in rilievo, con l'importo dei residui attivi e con la certezza e i tempi previsti per la loro riscossione. Questo viene evidenziato anche in relazione al nuovo obbligo sancito

dall'art. 6, comma 17 del DL 95/2012 convertito dalla L 135/2012 che ha disposto l'obbligo, a partire dal 2012, di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni. Il legislatore, prevede altresì che, con motivato parere dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo solo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. Per questi motivi, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, la Sezione raccomanda l'effettuazione di un attento monitoraggio della gestione dei residui attivi – soprattutto di quelli vetusti – in vista non solo dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 comma 17 D.L. 95/2012 ma anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Quanto alle **procedure di verifica del rispetto delle condizioni previste dall'art. 13 del D.L. n. 223/2006**, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, recante *"Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza"*, la Sezione pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Ente non può esimersi dall'osservare che la mancata formalizzazione delle verifiche asseritamente espletate non permette alcun controllo sulla effettiva insussistenza di situazioni di difformità rispetto alla previsione normativa.

Anche su tale aspetto come per il precedente, quindi, si richiama l'attenzione degli organi suindicati tenuto anche conto dei nuovi obblighi per essi sanciti dal D.Lgs. 149/2011.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott.ssa Elena Brandolini

